SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del Presidente COLAJANNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche agli articoli 49, 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » **(733)** (1)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 47, 54, 56 e *passim*
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) . . 53, 54, 55 e *passim*
BACICCHI (*PCI*) 52, 53, 61
BOLLINI (*PCI*), *relatore alla Commissione* 56, 59, 61 e *passim*
CAROLLO (*DC*) . . . . . 51, 53, 54 e *passim*
TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 56, 59, 62

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche agli articoli 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ».

La seduta ha inizio alle ore 11,50.

GIACOMETTI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche agli articoli 49, 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (733)

(*Discussione e approvazione con modificazioni*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 49, 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ».

Prego il senatore Bollini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BOLLINI, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge n. 733 si presenta come l'insieme di due testi separati: l'uno riguarda la disciplina della gestione dei limiti di impegno, l'altro riguarda la modifica di certi controlli regolamentando in modo nuovo la resa del conto giudiziale.

Si tratta, per la prima parte, di una rielaborazione più organica dell'articolo 49 della legge di contabilità generale dello Stato. Da questo articolo sono infatti derivati tre nuovi articoli per regolamentare in modo più chiaro questa complessa materia.

Quali sono le modifiche più significative che sono state introdotte?

Nel primo articolo la facoltà di ordinare e impegnare le spese è attribuita non più ai soli Ministri, ma anche al Presidente del Consiglio dei ministri e ai dirigenti (recependo in quest'ultimo caso la norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748). Questa facoltà, attribuita anche ai funzionari dirigenti, ha il significato di rendere più agevole il lavoro relativo all'impegno e alla ordinazione delle spese. Naturalmente resta sempre confermato che le spese debbono essere impegnate e ordinate nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e soltanto per l'esercizio in corso.

L'articolo secondo, invece, utilizza il terzo e il quarto comma dell'articolo 49 della legge di contabilità generale dello Stato, e disciplina l'assunzione degli impegni a carico di esercizi successivi di talune spese correnti di durata pluriennale. In particolare, si possono assumere impegni — è detto nel testo — estesi a carico dell'esercizio successivo solo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità del servizio. Lo impegno, invece, può essere esteso a più esercizi ove si tratti di affitti o di altre spese continuative e ricorrenti. Gli impegni per le spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso non possono essere assunti, se non con il previo assenso del Ministro del tesoro, finchè non sia stato approvato il relativo bilancio di previsione. (L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato in via preventiva). Si tratta di una normativa che non innova quella vigente.

Il terzo articolo utilizza il secondo comma dell'articolo 49 e disciplina l'assunzione degli impegni di spesa in conto capitale facenti carico a più esercizi finanziari, e regolamenta la gestione dei limiti di impegno. In particolare è detto che per la spesa in conto capitale, ripartita per legge in più esercizi finanziari, l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

Più complessa invece è la norma che riguarda le spese a pagamento differito. Queste spese comportano l'iscrizione di uno o più limiti di impegno previsti, naturalmente, dal relativo provvedimento autorizzativo della spesa a pagamento differito. Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare; mentre i pagamenti derivanti da impegni assunti a carico di ciascun limite si iscriveranno in bilancio per stanziamenti di somme pari all'importo del limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.

La prima parte del testo risulta di assoluta evidenza; la seconda parte, quella relativa ai limiti di impegno della spesa, risolve un problema di vivo interesse per l'amministrazione. Qual è il problema che si cerca di risolvere? Cito a questo proposito un commento del professor Bennati che sulla materia dà un chiarimento illuminante circa i motivi per i quali questa modificazione va fatta: « Per quanto concerne, poi, le spese a pagamento differito, cioè i limiti di impegno che si stabiliscono al fine di consentire l'esecuzione di spese di diretta competenza statale, si è osservato che l'attuazione di dette spese, ricorrenti specialmente nel settore delle opere pubbliche, comporta inevitabilmente il ricorso alla concessione a favore di imprese le quali, con il compito di provvedere alla materiale esecuzione della prestazione, assumono anche quello di finanziamento della relativa spesa.

È evidente che ciò limita la concorrenza; d'altronde, chi è in grado di rendere tali servizi allo Stato viene a trovarsi in una condizione di privilegio della quale non manca di approfittare. Donde la duplice conseguenza dell'aggravio di interessi in misura che,

di regola, supera quella alla quale lo Stato acquisisce direttamente i mezzi finanziari per le proprie necessità e dei negativi riflessi della concorrenza, in termini di prezzi ».

Quindi, da un lato c'è interesse concreto dell'amministrazione a risolvere questo problema, dall'altro c'è un automatico snellimento delle procedure.

Infine, sempre in questo terzo articolo, è prevista la regolamentazione dei termini di impegnabilità nel tentativo di ridurre anche i residui attinenti a questa materia, cioè si stabilisce che, decorsi i termini, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio negli esercizi futuri saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare.

È stato infine soppresso, con questa rielaborazione in tre articoli dell'articolo 49 della legge di contabilità generale dello Stato, l'ultimo comma che recita: « Non possono i Ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi ». È stato giustamente notato che questa norma è sostanzialmente prevista dall'articolo 39 della legge di contabilità generale dello Stato dove si dice che è vietata l'assegnazione di qualsiasi provento di spesa od erogazione speciale; rimanendo soppressa ogni destinazione già stabilita da particolari disposizioni. Questa tesi è ulteriormente rafforzata dal dispositivo dell'articolo 1 della legge n. 1041 del 1971, dove si dice che tutte le somme percepite per qualsiasi denominazione o titolo dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato devono essere versate in tesoreria. Il problema, quindi, mi sembra risolto. C'è comunque da fare qualche osservazione su cui gradirei che il Sottosegretario mi desse delle spiegazioni.

Il testo del disegno di legge n. 733 è stato presentato il 2 giugno 1977, cioè molto tempo prima che venisse approntato il disegno di legge n. 1095. Non poteva quindi prevedersi un collegamento tra i due testi. Il disegno di legge n. 1095, però, modifica tutta una serie di norme di contabilità generale dello Stato; c'è quindi da domandarsi se questa stessa materia non potrebbe trovare una più felice collocazione nell'insieme delle modificazioni che disporremo con il disegno di legge n. 1095. Potrebbe sorgere una qualche questione. Ritengo, pertanto, che non sarebbe forse del tutto inopportuno che esaminassimo queste modificazioni all'interno di quel disegno di legge, che potrebbe introdurre diversa disciplina dell'impegno di spesa. Un altro esempio. Al secondo comma dell'articolo 49-*bis* si dice: « Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finchè non sia stato approvato il relativo bilancio di previsione ». Questo termine, che risulta assolutamente limpido fino ad oggi, con l'attuale legislazione, potrà risultare equivoco allorquando avremo approvato il disegno di legge n. 1095. Ci si potrà chiedere: per quale bliancio di previsione? Quello annuale o quello pluriennale? Occorre determinare fin d'ora esattamente la norma, oppure vedere un suo diverso collegamento.

Del resto, anche la norma, che appare legittima, che è di controllo e che stabilisce il preventivo assenso del Ministro del tesoro per quanto riguarda l'assunzione di impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso, assume una diversa rilevanza se si tiene conto che oggi questo assenso è proposto perchè non c'è un bilancio pluriennale, ma un domani con il bilancio preventivo pluriennale può far nascere qualche contrasto. Si tratta di vedere come possono essere risolti questi collegamenti. Anche là dove si parla della mancanza di un preventivo, situazione questa che oggi implica un previo assenso del Ministro del tesoro, come potrà essere dato l'assenso allorquando ci sarà un bilancio annuale e un bilancio di previsione triennale entrambi approvati? Credo che le proposte contenute nel disegno di legge n. 733 siano giuste, ma che in questo nuovo contesto meritino una qualche meditazione. Per queste ragioni, se nulla osta da parte del Governo, se non ci sono ragioni particolari di urgenza, avanzerei la proposta di trasferire questa parte nel disegno di legge n. 1095 nel quale può trovare una più adeguata e coerente collocazione. Se invece si vuole mantenere al testo del dise-

gno di legge n. 1095 un carattere più generale e non scendere nel dettaglio, allora si può passare all'approvazione di questa prima parte del disegno di legge n. 733. Personalmente sono del parere che è meglio trasferire la materia nel disegno di legge n. 1095. Non ho alcuna difficoltà, comunque, a dare il mio consenso a una diversa soluzione.

La seconda parte del provvedimento in esame riguarda i tempi e i modi di presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati che maneggiano il pubblico denaro. Questa seconda parte tende a spostare il termine per la presentazione dei rendiconti da trimestrale a semestrale e ad elevare lo stesso periodo da semestrale ad annuale quando l'importo delle somme erogate per ogni capitolo non superi i 2 milioni di lire.

Il provvedimento elimina poi l'obbligo oggi esistente per gli agenti contabili dipendenti dello Stato di rendere conto giudiziale delle gestioni che sono a loro affidate, e viene invece introdotto un conto amministrativo da sottoporre al controllo della competente ragioneria la quale, ove non abbia osservazioni da fare, trasmette i conti agli uffici centrali o periferici della Corte dei conti per il relativo riscontro.

Il conto giudiziale, oltre a quello amministrativo, sono invece tenuti a rendere gli agenti contabili che non abbiano rapporti di impiego con lo Stato o i dipendenti statali che di fatto si ingeriscano nella gestione di denaro o di materia.

Con l'articolo 4 si tende ad attuare una sanatoria per passare dal vecchio al nuovo regime, nel senso che tutti i giudizi sui conti giudiziali debbono ritenersi estinti. Naturalmente, si fa in proposito tutta un'elencazione puntigliosa e precisa perchè da questa norma non nascano degli abusi. Difatti, ad esempio, per coloro che hanno già il loro processo iscritto a ruolo il giudizio deve essere emanato, e non sono compresi nella sanatoria gli agenti che non hanno presentato i conti e nei confronti dei quali sono pendenti inchieste amministrative o giudiziarie. Infine l'estinzione del giudizio sui conti giudiziali deve avvenire per motivazione esplicitamente dichiarata dalla Corte dei conti.

Sotto un certo profilo, si tratta di cambiare la natura dei controlli, almeno per i dipendenti pubblici, e di attuare una sanatoria per il passaggio al nuovo sistema.

Ora, quali sono le osservazioni che si possono fare alle modificazioni introdotte? Intanto, bisogna riconoscere che si tratta di un'innovazione di un certo rilievo, in quanto si sostituisce al conto giudiziale il conto amministrativo. Esiste, come è noto, una differenza sostanziale fra i due conti, nel senso che il conto amministrativo è reso dai funzionari che possono soltanto contrarre impegni ed ordinare spese, facoltà questa spettante ai Ministri e che abbiamo esteso anche al Presidente del Consiglio ed ai funzionari dirigenti. Tutti questi soggetti debbono rendere il conto della loro attività di gestione, che è caratterizzato da un'elencazione puntigliosa e metodica delle disponibilità di impiego di somme da erogare; operazione questa puramente amministrativa e che si risolve per questi funzionari semplicemente nell'impegno di ordinare le spese nei limiti del bilancio, prescindendo però dalla detenzione materiale di denaro o dei valori. I conti amministrativi debbono quindi essere presentati per un controllo di tipo amministrativo, inteso ad accertare la legittimità di tali atti. In altre parole, l'esame della regolarità dei conti viene affidato non ad un organo esterno come la Corte dei conti, ma ad organi interni che hanno attribuito la gestione.

Il conto giudiziale, invece, è qualcosa di profondamente diverso. Debbono infatti presentare i conti alla Corte dei conti, in sede giurisdizionale, tutti coloro che si trovino ad avere in consegna denaro o valori dello Stato. I conti giudiziali sono atti che documentano la consistenza iniziale della disponibilità finanziaria, come essa è stata usata, quali sono le giacenze e le risultanze sia per valori monetari che per materie; si tende cioè ad accertare l'eventuale posizione debitoria del contabile verso lo Stato.

I conti giudiziali servono di base alla giurisdizione contabile della Corte dei conti ai fini dell'accertamento delle responsabilità patrimoniali degli agenti sugli eventuali ammanchi.

Appare quindi evidente che il mutamento della natura del conto contiene una implicazione anche per quanto riguarda gli organi che intervengono nella materia. Con il conto giudiziale, cioè, è soltanto davanti alla magistratura speciale, e non all'amministrazione, che l'agente è chiamato a rispondere delle sue prestazioni. Inoltre i conti presentati non hanno altro effetto che di discarico provvisorio; il giudizio definitivo, infatti, si ha solo a seguito della attività della Corte dei conti.

Con la trasformazione del conto giudiziale in conto amministrativo non si elimina la attribuizione giurisdizionale della Corte dei conti in materia in quanto, qualora dal controllo amministrativo emergano delle responsabilità a carico dell'agente contabile, questi viene sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi degli articoli 82 e 83 della legge di contabilità generale dello Stato.

Però, come si può capire, il passaggio dal conto giudiziale al conto amministrativo implica il passaggio da un controllo esterno ad un controllo interno. Infatti, del conto giudiziale destinataria è la Corte dei conti: l'amministrazione poteva solo esaminarlo e poi doveva essere trasmesso alla Corte. Il conto amministrativo, invece, è sottoposto al controllo amministrativo e contabile della ragioneria, come è logico, e soltanto quando essa nulla abbia da osservare il documento viene trasmesso al riscontro della Corte dei conti. È un evidente cambiamento nel sistema dei controlli.

Si tratta quindi di un meccanismo che, se da un lato semplifica certe procedure, dall'altro fa assumere un peso più significativamente rilevante al controllo interno rispetto a quello esterno. Naturalmente, l'esperienza ci insegna che questa alternanza di controlli ha creato anche delle disfunzioni pesanti.

Personalmente, ritengo che il parere sul disegno di legge in esame debba essere favorevole, anche se penso che questa materia avrebbe forse trovato una sistemazione più logica e coerente in un contesto di revisione del nostro caotico sistema dei controlli e anche del riordino dei poteri della Corte dei conti.

Poichè al riguardo non si profila per il momento un provvedimento di carattere generale, ritengo che sul disegno di legge al nostro esame, per le misure che esso introduce nel procedimento amministrativo e per il fatto che non comporta attenuazioni dei controlli sull'erogazione del pubblico denaro, si debba esprimere parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L L O . Non ho avuto il piacere di ascoltare dall'inizio la relazione del senatore Bollini; è quindi probabile che alcuni punti del mio intervento siano già stati illustrati dal collega. Ritengo che occorra studiare un coordinamento più puntuale fra il testo delle norme che abbiamo all'esame ed il disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato. Penso che qualcosa vada appunto puntualizzata e meglio coordinata con le norme del disegno di legge n. 1095.

Ad esempio all'articolo 1, laddove si fa riferimento all'articolo 49-*bis*, si dice: « Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finchè non sia stato approvato il relativo bilancio di previsione ». Ora io mi chiedo: a quale bilancio di previsione ci si riferisce? A quello annuale o a quello triennale? Senz'altro l'estensore della norma si sarà reso conto del problema che credo debba essere, proprio dal punto di vista operativo, meglio risolto con un collegamento più puntuale e preciso con il testo del disegno di legge n. 1095. Si potrebbe optare, ad esempio, per il bilancio di previsione poliennale, tenuto conto che nel testo legislativo si parla anche di spese correnti che possono essere ipotizzate e quindi legittimate per più di un esercizio.

Faccio presente che affronto il provvedimento con mente più riduttiva che non estensiva per cui, se si accetta un'impostazione di questo tipo sulla variabilità di espansione della spesa, qualche mia considerazione potrà essere accolta, altrimenti no. Quindi, seguendo una logica di tipo riduttivo, mi permetto di osservare che, per quanto attiene alle spese correnti, nell'articolo 49 del

regio decreto n. 2440 del 1923, che viene modificato con il provvedimento all'esame, si prevedeva che l'impegno di spesa può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine o della necessità o della convenienza riconosciute dalla pubblica amministrazione quando si tratta di spese per affitti o per altro impiego a carattere continuativo. Si stabiliva pertanto che spese correnti sono anche tutte quelle che hanno natura di continuità e che non riguardano quindi soltanto le spese continuative per impegni gestionali. Nel nuovo testo si parla invece solo di fitti e di altre spese continuative di carattere analogo. L'espressione: « di carattere analogo » è troppo vaga, troppo generica perchè non vi si facciano rientrare tutte le spese correnti che le circostanze talvolta impongono, tant'è che basta l'assenso del Ministro del tesoro perchè tutte le spese correnti, e non soltanto quelle relative ai fitti e quelle continuative ricorrenti, possano essere ammesse ad erogazione pluriennale o, quanto meno, triennale. Quindi mi pare che questa sia una norma di carattere permissivo, che può creare confusioni, mentre c'è bisogno di una norma rigorosa e regolatrice.

L'altra osservazione riguarda l'articolo 49-*ter*, di cui è prevista l'aggiunta sempre nell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Tale articolo, al secondo comma, recita: « Le spese a pagamento differito comportano l'iscrizione di uno o più limiti di impegno ». Questo che cosa significa? Chi misura l'uno o i più limiti di impegno? Il « più » a che cosa è parametrato? Il « più » rispetto a che cosa? È detto « uno o più limiti di impegno », ma si intende uno o più limiti di impegno annuale o uno o più limiti di impegno nel bilancio triennale? A me pare, insomma, che dal punto di vista, quanto meno, della sistematica formale, e in questo caso anche della logica, occorrerebbe una puntualizzazione. Successivamente, infatti, è previsto: « Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare ». È naturale pertanto che, se rimane nel vago la libertà di fissare uno o più limiti di impegno, diventa a sua volta piuttosto confusionaria o estremamente permissiva anche la norma dettata dal terz'ultimo comma da me testè citato.

Ritengo che un chiarimento a questo proposito sia necessario; non presento pertanto al momento emendamenti formali, ma mi limito soltanto a porre il problema.

Nello stesso modo di permetto di porre un problema per quanto concerne l'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato. Questa Commissione da tempo, fin dalla passata legislatura, se i colleghi ricordano bene, si è impegnata a regolare secondo una propria visione, che è stata confermata dal voto del Senato, l'articolo 42 di tale legge relativo ai fondi di riserva per spese impreviste. Ora, io credo che questa sia l'occasione migliore per tagliare finalmente, per così dire, la testa al toro. Vero è che il Senato ha già approvato un testo modificativo di tale articolo e delle procedure connesse, ma è anche vero che all'altro ramo del Parlamento anche in questa legislatura quel testo è stato bloccato. Io chiedo pertanto: si deve o non si deve regolare questa benedetta materia dei fondi di riserva per spese impreviste, o essa deve rimanere a galleggiare nell'incertezza, anche nel reciproco rispetto politico e procedurale, tra Governo e Parlamento?

Sono del parere quindi che sarebbe doveroso da parte della nostra Commissione prendere in considerazione un interrogativo in proposito.

B A C I C C H I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, a me pare che il presente disegno di legge — come ha già rilevato l'onorevole relatore e come diceva testè il senatore Carollo — abbia indubbiamente delle connessioni con il disegno di legge n. 1095 precedentemente esaminato in sede referente, particolarmente per quanto riguarda l'articolo 1. Il disegno di legge in esame infatti — come ha notato il senatore Bollini — si distingue abbastanza nettamente in due parti; io ritengo pertanto che, per quanto

concerne quelle connessioni che senza dubbio esistono tra l'articolo 1 di tale disegno di legge e il disegno di legge n. 1095, sia forse opportuno giungere alla conclusione di stralciare tale articolo 1 trasferendone la discussione e l'approvazione nel quadro più generale della riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio prevista dal predetto disegno di legge n. 1095. Non mi pare peraltro che sorga alcuna questione circa l'entrata in vigore delle norme di cui trattasi in quanto l'articolo 6 del provvedimento che stiamo discutendo dice chiaramente che « le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo ». L'eventuale stralcio, quindi, non comporterebbe alcun ritardo, anche in ordine al calendario dei lavori sul disegno di legge n. 1095, relativamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al disegno di legge in discussione, disposizioni che del resto sono opportune salvo le precisazioni che peraltro è necessario fare in connessione appunto a quel disegno di legge.

Diverso discorso può essere invece fatto per quanto riguarda la seconda parte del presente disegno di legge, per quanto riguarda cioè gli articoli 2, 3, 4 e 5 (l'articolo 6 concerne solo l'entrata in vigore), che attengono alle modifiche degli articoli 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, rivolte a ridurre gli adempimenti dei funzionari delegati a riscossioni e a pagamenti per conto dello Stato, nonchè a ridurre contemporaneamente gli adempimenti degli uffici di riscontro. Questa parte, a mio avviso, potrebbe essere approvata senza indugio.

Per quanto mi riguarda concordo con le osservazioni fatte dal relatore a questo proposito circa l'opportunità di arrivare ad una approvazione del testo che ci viene proposto. Avrei solo una osservazione da fare: non capisco infatti quale significato possa avere in una legge (lo capirei in una relazione) quanto è detto al secondo comma dell'articolo 5 e cioè: « Per la adozione del provvedimento di cui al comma precedente, la Sezione della Corte dei conti ha ampi poteri istruttori ». L'aggettivo « ampi » che accompagna la parola « poteri » è, a mio parere, veramente di troppo: infatti, o questi poteri istruttori si precisano e allora l'espressione « ampi » si ricava dalla precisazione che si vuol fare, o non si introduce alcuna precisazione ed allora l'espressione in questione non ha alcun significato.

C A R O L L O . Si tratta effettivamente di una espressione più da tavola rotonda che da testo normativo.

B A C I C C H I . Esatto. Proporrei quindi formalmente la soppressione nel secondo comma dell'articolo 5 della parola « ampi ». Per il resto — ripeto — proporrei invece lo stralcio dell'articolo 1 per trasferirne la trattazione nel contesto del disegno di legge n. 1095 e l'approvazione degli articoli successivi del disegno di legge in esame.

A N D E R L I N I . La materia della quale ci stiamo occupando è una di quelle veramente ostiche e bisogna essere grati al senatore Bollini che in qualche modo è riuscito a darci un'idea abbastanza precisa del valore del testo che abbiamo davanti.

Anche io concordo con le osservazioni che sono state fatte finora dai colleghi che mi hanno preceduto: l'articolo 1 va visto — e non può non essere visto — in collegamento con il disegno di legge n. 1095, anche in considerazione del fatto che — come l'onorevole relatore ha rilevato — il testo in esame è stato varato dal Consiglio dei ministri il 2 giugno 1977 quando ancora del disegno di legge n. 1095 non si aveva alcuna cognizione.

Cerchiamo quindi di capire le novità che qui si introducono. La prima novità — e mi pare abbastanza rilevante — è quella che riconosce anche ai dirigenti, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri, la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio. È una novità che, a mio avviso, va nel senso giusto, in quanto prevede la responsabilizzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione e il decentramento delle decisioni. Una domanda però mi pare doverosa — e forse il senatore Bollini potrà darci una risposta al riguardo — a proposito della frase con-

clusiva del primo comma del nuovo articolo 49 contenuto nell'articolo 1, che recita: « gli impegni da essi assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso ». Capisco il valore di questa norma, ma vorrei che ci rendessimo conto che si tratta di una innovazione anche questa piuttosto rilevante. Finora infatti — e vorrei essere corretto se sbaglio — la legge sulla contabilità generale dello Stato consentiva che potessero essere impegnati nell'esercizio in corso anche fondi non impegnati per i due esercizi o per l'esercizio precedente.

C A R O L L O . Si riferisce ai fondi globali?

A N D E R L I N I . Non solo: anche ai fondi normali. In altri termini, i fondi normali che non erano stati impegnati per varie ragioni nell'esercizio precedente si potevano impegnare negli esercizi successivi. Si tratta, se non sbaglio, di due anni per le spese correnti e di cinque anni per le spese in conto capitale. Ora, la disposizione di cui alla fine del primo comma dell'articolo 1 significa che questa prassi, che fino ad oggi ha avuto un peso rilevante nella struttura della contabilità dello Stato, viene recisa e che da ora in poi si possono impegnare nell'esercizio in corso solo le somme riferibili all'esercizio in corso.

Io non ho obiezioni nei confronti di tale disposizione, anche perchè essa va nel senso di dare al Parlamento e alle sue decisioni un rilievo ed un peso che — ed il senatore Lombardini nella sua relazione al bilancio ce lo ha dimostrato — nei fatti poi non hanno. Una delle tesi di fondo della relazione svolta dal senatore Lombardini in quella occasione consisteva nel fatto che in realtà il Parlamento è stato spogliato in gran parte dei suoi poteri di decisione per ciò che riguarda i flussi di spesa per il fatto che la Ragioneria generale dello Stato o comunque il Ministero del tesoro sono essi a disporre nei fatti, valendosi della possibilità che hanno di ricorso o no al mercato finanziario e della possibilità di utilizzare i residui fino a cinque anni per le spese in conto capitale — come abbiamo visto — e fino a due anni per le spese correnti.

Tuttavia, se con questa norma si vuole stabilire il principio che solo i fondi stanziati dal Parlamento nel bilancio possono essere impegnati nell'esercizio per il quale sono stati stanziati, pur essendo — ripeto — d'accordo, vorrei che ci rendessimo conto della novità che introduciamo. Può darsi che non sia così e che la mia sia una interpretazione non corretta della norma (questo peraltro dipende dal fatto che non ho sufficiente esperienza in materia); vi pregherei, però, di spiegarmi allora che cosa gli estensori del testo hanno voluto intendere.

P R E S I D E N T E . Probabilmente, se consideriamo la disposizione in questione in collegamento con l'articolo 49-*bis*, dobbiamo interpretarla nel senso che non ci si riferisce agli impegni stanziati in bilancio, ma unicamente al divieto previsto all'articolo 49-*bis* ad impegnare su esercizi successivi. In altri termini, l'espressione « in corso » non va intesa a limitare la facoltà di impegnare in conto residui, per cui esiste già una normativa, ma va intesa a limitare la possibilità di impegnare su esercizi successivi; tanto è vero che l'articolo 49-*bis* precisa entro quali limiti si può impegnare su esercizi successivi. Si tratta cioè di una limitazione per quanto riguarda l'avvenire e non il passato delle disponibilità.

A N D E R L I N I . Se questa è l'interpretazione corretta . . .

P R E S I D E N T E . Non ne sono affatto sicuro!

C A R O L L O . Se il Presidente me lo permette, tenterò di spiegare. L'articolo 49-*bis* non è che modifichi l'articolo 36; questo rimane in vita e dice che i residui passivi per la parte ordinaria di bilancio (cioè le spese correnti) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale del bilancio successivo. Ciò significa che il residuo passivo di un determinato capitolo di spesa corrente, non impegnato nell'esercizio, non viene considerato perento, vuoi dal punto di vista ammi-

nistrativo vuoi dal punto di vista dell'utilizzazione successiva.

A N D E R L I N I . Mi fa piacere di aver sollevato un problema che, a quanto pare, non è del tutto inesistente. Pertanto la dizione va modificata: gli impegni in esso assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. È una norma che può essere interpretata come diretta non soltanto al futuro, ma anche al passato. Un linguaggio così ermetico, che qualche volta sottintende stratificazioni di legislazioni preesistenti, mette in imbarazzo non solo quelli che, come me, se ne intendono relativamente poco, ma anche coloro che se ne intendono di più, perchè, forse, andando a scavare dietro questo articolo 36 si troverà qualche altro articolo di legge precedente. Purtroppo un simile modo di legiferare è cosa nota da tempo e non intendo qui tornare a sollevare l'argomento.

Per quanto riguarda gli articoli 49-*bis* e 49-*ter*, sono pienamente d'accordo con coloro che sostengono la necessità di trasferire questa materia; non si tratta soltanto di una ipotesi, ma anche di una necessità che venga trasferita nell'ambito della legge n. 1095, perchè se noi effettivamente non la trasferiamo in quell'ambito e riferiamo il contesto del ragionamento che qui si fa alla legislazione esistente il 2 giugno 1977 (quando ancora non si parlava di bilancio triennale) andiamo a rafforzare drasticamente i poteri del Ministero del tesoro perchè è questo e soltanto questo a decidere quando si possono impegnare spese pluriennali, per lo meno quelle in conto corrente, e limiti abbastanza significativi vengono segnati per le spese in conto capitale. Non ho nulla contro l'accentramento nel Tesoro di questi flussi importanti e decisivi. Anzi, il fatto che una parte notevole di questi flussi sia sfuggita finora al controllo del Tesoro ha creato quella serie di difficoltà molto gravi nelle quali ci siamo imbattuti in questi ultimi tempi e che si chiamano disavanzo sommerso e via dicendo. Che nella struttura dello Stato ci sia un punto dove la contabilità della pubblica amministrazione in senso stretto venga effettivamente concentrata è questione che mi trova sostanzialmente d'accordo, ma non vorrei che questo venisse a significare un rafforzamento del Tesoro nei confronti del Parlamento, il quale finirebbe con l'essere privato dei suoi poteri, come ha chiaramente dimostrato il senatore Lombardini nella sua relazione al bilancio. Se vogliamo dare al Parlamento dei poteri effettivi la via è quella segnata dalla legge n. 1095 (cioè il bilancio triennale di previsione) mediante la quale è il Parlamento che fa i conti per i prossimi tre anni, senza lasciare alla Ragioneria generale dello Stato il compito di decidere quali sono gli effettivi flussi di cassa che si andranno a realizzare nel corso della gestione di bilancio.

Nulla quaestio per quanto riguarda l'articolo 2; unica domanda che pongo al relatore, o a chiunque sia in grado di darmi una risposta, è questa: oggi chiediamo al Tesoro i rendiconti trimestrali di cassa. L'aver spostato il limite dal trimestre al semestre metterà il Tesoro nelle condizioni di darci ugualmente i conti trimestrali, oppure avremo soltanto quelli semestrali? Mi pare che la domanda sia abbastanza legittima, perchè il conto trimestrale è un metro abbastanza corretto per conoscere il vero stato della situazione. Se restano soltanto i conti semestrali, mi sembra che si lascia un troppo largo margine di discrezionalità alla Ragioneria generale dello Stato, tutto a danno del Parlamento.

Anche per quanto riguarda gli articoli 3 e successivi (cioè l'insieme delle questioni che si riferiscono alle novità da introdurre) non ho obiezioni da fare. Però, tenuto conto che la Corte dei conti è uno strumento a disposizione del Parlamento per la verifica dei conti dello Stato, prima di prendere una decisione forse sarebbe il caso di sentire il parere della Corte stessa. Io so, per esperienza diretta, che la tensione tra Governo e Corte dei conti circa la verifica sul piano amministrativo è notevole; rilevantissima è la contesa per una corretta delimitazione degli spazi di competenza. In questo caso noi andiamo a decidere in maniera che a me pare abbastanza giusta, ma poichè il testo al nostro esame è stato proposto dal Ministro del tesoro, non credo di

malignare se dico che probabilmente lo stesso è stato influenzato dalle pressioni che gli pervengono dagli uffici che da lui dipendono, cioè dalla Ragioneria generale; pertanto non sarebbe inopportuno che il Parlamento, che ha anche un altro strumento di controllo sulla vita amministrativa dello Stato, ne sentisse il parere nelle vie, formali o informali, che il Presidente vorrà stabilire.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B O L L I N I , *relatore alla Commissione.* Desidero informare gli onorevoli senatori che su questo disegno di legge è obbligatorio il parere della 1ª Commissione, la quale si è espressa in senso favorevole.

Un tentativo di raccogliere come relatore, il parere della Corte dei conti è stato tentato, ma non ha dato esito positivo. Non saprei esprimermi, invece, sui riflessi che potrebbe avere il passaggio del rendiconto da trimestrale a semestrale; la modifica mi sembra pacifica, tuttavia sull'argomento mi rimetto al parere del Governo.

Sono inoltre d'accordo sul rilievo sollevato dal senatore Carollo; per quanto riguarda il limite d'impegno in più o in meno, se non ho capito male, ci si riferisce al fatto che questo limite può essere stabilito per concorso in annualità a favore di terzi, o per pagamento di annualità per spesa di competenza statale. Soltanto in questo caso si dà luogo al cosiddetto limite di impegno, e cioè quando lo Stato per facilitare enti privati ed istituzioni di opere pubbliche può concedere un concorso sugli interessi oppure commisurare la percentuale annuale sull'ammontare della spesa, preventivamente determinando il numero degli anni. Quindi ovviamente per le spese in conto capitale i limiti d'impegno possono essere più di uno.

C A R O L L O . Chiedendo scusa per l'interruzione e per amore di chiarezza, vorrei dire che quando si riprende in esame una legge operante, in forza della quale i creditori in attesa della soddisfazione intanto hanno 600 miliardi di lire da ripartirsi secondo le percentuali di credito, il giudizio che si ricava da ciò è che quei limiti di spesa, in questo caso in conto capitale, invece di essere rapportati al bisogno del creditore sono rapportati al bisogno della finanza pubblica e con quale criterio non sappiamo. È per questo che il principio va inquadrato nei limiti più modesti di un bilancio annuale.

T A R A B I N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo prende atto del fatto che, a parte la richiesta di stralcio — la quale comporterebbe un rinvio perchè non riguarda solo la prima parte del disegno di legge, ma anche la seconda relativa ai giudizi di conto avanti alla Corte dei conti — vi sarebbe una convergenza perchè, quanto meno, vengano approvati gli altri articoli.

Vorrei accentuare le considerazioni del relatore, segnalando che l'innovazione introdotta è effettivamente molto importante perchè, in sostanza, il disegno di legge arriva ad abrogare il conto giudiziale, che sopravvive solo per gli agenti contabili non dipendenti dallo Stato, cioè per la categoria molto minore dei contabili di fatto, mentre cessa definitivamente per gli agenti contabili dipendenti dallo Stato. Aggiungo che costoro non vanno soggetti all'obbligo di un conto amministrativo in sostituzione del conto giudiziale in quanto sono già soggetti al conto amministrativo secondo la disciplina dettata dall'articolo 3. La Corte dei conti, quindi, resta sullo sfondo come giudice delle responsabilità amministrative rilevate nel corso dell'esame del conto amministrativo o in qualsiasi altro modo. Tutto ciò evidentemente comporta un notevole discarico di lavoro per la Corte dei conti, lavoro che alla fin fine, mi pare di poter dire, si rivela in gran parte inutile, consentendo così alla Corte dei conti stessa di esaminare più concretamente altri conti, ad esempio nel settore della finanza locale, dove la mancanza di un tale esame si è rivelata in questi ultimi anni come una delle ragioni che hanno consentito una conduzione meno rigorosa delle gestioni. Penso, infatti, che con l'ultima leg-

ge sulla finanza locale si è voluto procedere ad una sanatoria delle gestioni passate, sia pure con motivi di comprensione nei confronti degli amministratori, ma si è voluto anche instaurare un procedimento diverso e di maggior rigore per l'avvenire.

Il senatore Bacicchi ha fatto osservare che non trova molto giustificato l'aggettivo « ampi », relativo ai poteri istruttori, contenuto nel secondo comma dell'articolo 5. A mia volta, faccio osservare che se togliamo quell'aggettivo il senso del periodo non sta più in piedi perchè la sezione della Corte dei conti ha già poteri istruttori previsti nell'attuale disciplina. Mi rendo conto delle ragioni che hanno suggerito il rilievo del senatore Bacicchi, però ritengo il suggerimento non proporzionato al rilievo. D'altra parte anche la soppressione del comma lascerebbe il dettato legislativo in una condizione precaria per la ragione che nel comma precedente, primo comma dell'articolo 5, si vuole che i procedimenti si chiudano entro un anno. A questo proposito mi sono anche chiesto che carattere ha un tale termine ed ho dedotto che più che perentorio è ordinatorio, ha cioè un carattere sollecitatorio che però, in quanto tale, richiede appunto il riconoscimento di una particolare ampiezza dei poteri istruttori della Corte; il che evidentemente sta a significare una deroga alle rigide procedure che concernono il giudizio di conto che, come sapete, è un procedimento avente carattere giurisdizionale.

Quindi la decisione è secondo me molto più ampia che non quella che si riduce alla soppressione dell'aggettivo: o il comma lo si lascia per intero o si sopprime interamente. In questo secondo caso, però, è revocabile anche il dubbio circa la disposizione del primo comma.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Anderlini relativa all'articolo 2, mi prende un po' di sorpresa. Effettivamente noi abbiamo dei rendiconti di cassa che sono corrispondenti ai termini che attualmente esistono per i rendiconti amministrativi fatti dai funzionari competenti o delegati ad ordinare delle spese. Io non sono delegato al sistema informativo della Ragioneria generale, quindi non sono in grado di dire se la Ragioneria generale è in condizioni di poter rassegnare egualmente il rendiconto trimestrale di cassa, indipendentemente dal mantenimento o meno del rendiconto degli ordinatori di spesa. Sono tratto a pensare di sì, perchè mai, immagino, si presenta un disegno di legge che contrasta con un'altra disposizione di legge, oltretutto estremamente ambita. Comunque devo dire che in realtà una risposta precisa a questo riguardo la dovrei esaminare.

Il senatore Anderlini ha fatto delle osservazioni in ordine poi al secondo comma del nuovo articolo 49. A questa osservazione ha già risposto congruamente il presidente Colajanni. L'« esercizio in corso » di cui si parla al primo comma non è una indicazione che vuole impedire qualcosa che riguarda il passato, ma è qualcosa che riguarda l'avvenire, come risulta — del resto — dal comma immediatamente successivo. Le norme cui il senatore Anderlini si riferiva riguardano i tempi di perenzione dei residui. I residui di stanziamento che non sono impegnati non sono residui di esercizi passati, ma sono residui dell'esercizio in corso, quindi vengono regolarmente impegnati e possono essere regolarmente impegnati nell'ambito dell'esercizio. È tutt'altra norma, cioè una norma avente tutt'altro oggetto, quella cui fa riferimento il senatore Anderlini. Nel momento in cui viene preso l'impegno, da residui impropri diventano residui propri in conto capitale e si trovano nella apposita colonna dei residui dell'allegato ai documenti del bilancio dello Stato.

La grossa questione che è stata posta qui — mi pare per il resto di avere risposto a tutto — è quella del collegamento tra il disegno di legge n. 733 e il disegno di legge n. 1095. Secondo me il discorso si dovrebbe allargare, cioè si dovrebbe parlare della compatibilità tra questo disegno di legge e la materia trattata dal disegno di legge n. 1095. Perchè se dovessimo badare al disegno di legge n. 1095 così com'è formulato, dovremmo dire che non vi è compatibilità, perchè anche alla luce delle norme contenute nel disegno di legge n. 1095 nel nuovo sistema che si va a delineare rimangono sia l'esercizio provvisorio (debbo far notare, per la

verità, che il secondo comma dell'articolo 49-*bis* si riferisce all'esercizio provvisorio) sia le spese ripartite di cui all'articolo 49-*ter*, primo comma, sia le norme di impegno; cioè rimangono tutti questi istituti e con quelle esigenze di disciplina cui mi pare dia adeguata risposta il testo del disegno di legge al nostro esame così come è stato formulato.

Se poi si vuole arrivare ad una disciplina che non si senta assolutamente pregiudicata da questo testo (legge di finanza, in particolare, perchè oltrettuto è la legge di finanza quella che potrebbe incidere più profondamente su queste particolari forme di impostazione di gestione del bilancio dello Stato), personalmente non avrei nulla in contrario a rinviare la materia, anche perchè — come giustamente rilevava il senatore Bacicchi — nel disegno di legge stesso è prevista l'entrata in vigore a partire dal prossimo esercizio finanziario. Faccio tuttavia rilevare che gli istituti previsti qui, che danno una normativa più ragionevole, più chiara e più corretta ai problemi che sono attualmente presenti, non sono incompatibili con il testo del disegno di legge n. 1095 presentato dal Governo.

Alle osservazioni di dettaglio fatte dal senatore Carollo credo di avere già risposto quando ho richiamato il secondo comma dell'articolo 49-*bis* che si riferisce all'esercizio provvisorio.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 42, nel disegno di legge n. 1095 vi è un articolo dedicato al fondo di riserva per le spese.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazini, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio; gli impegni da essi assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile ».

Dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 49-*bis*. — Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finchè non sia stato approvato il relativo bilancio di previsione, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo.

L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. In tal caso gli atti sono comunicati alla Corte dei conti con dichiarazione del direttore della competente ragioneria attestante che i singoli impegni restano compresi nella somma autorizzata ».

«Art. 49-*ter*. — Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

Le spese a pagamento differito comportano l'iscrizione di uno o più limiti d'impegno.

Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzato della spesa a pagamento differito.

Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di pari importo del limite stesso e della durata della spesa autorizzata.

Decorsi i termini di impegnabilità di cui al secondo comma del precedente articolo 36, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi futuri saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare ».

Il senatore Bacicchi ha proposto lo stralcio di questo articolo. Prego il senatore Bacicchi di formulare questa sua proposta come emendamento soppressivo dell'intero articolo, restando inteso che verrà ripresentato in sede di discussione del disegno di legge n. 1095.

A N D E R L I N I . Non si può fare lo stralcio?

C A R O L L O . Se lo stralcio può essere utilizzato ai fini del collegamento con le norme del disegno di legge n. 1095, sono favorevole. Quello che conta, comunque, è l'aspetto sostanziale.

A N D E R L I N I . Chiedo scusa se mi permetto di insistere sullo stralcio in quanto, se noi mettiamo ai voti un emendamento soppressivo dell'articolo e lo approviamo, qualcuno potrebbe invocare un'altra norma del nostro Regolamento la quale stabilisce che, quando un articolo od un provvedimento è stato respinto in sede deliberante, per i successivi sei mesi non è possibile riprenderlo in considerazione, ripresentarlo.

P R E S I D E N T E . Il Regolamento prevede la temporanea improcedibilità limitatamente all'ipotesi dei disegni di legge respinti, non di singoli articoli.

D'altronde non è ammissibile l'ipotesi del « ritiro » di un articolo organicamente inserito in un disegno di legge d'iniziativa del Governo.

Pertanto, fermo restando il significato sostanziale, che è quello di un ritiro piuttosto che di una soppressione, la Commissione deve ora decidere se approvare o meno il mantenimento dell'articolo.

T A R A B I N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo non si oppone a che l'articolo non venga mantenuto e accoglie la relativa deliberazione della Commissione nel senso sostanziale del suo ritiro: si riserva di ripresentare l'articolo in sede di esame del disegno di legge n. 1095.

P R E S I D E N T E . La Commissione prende atto. Con queste intese, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 1.

Non è approvato.

Art. 2.

Le parole « ogni trimestre », di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre « ogni semestre ».

L'importo di lire cinquemila, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire due milioni.

B O L L I N I , *relatore alla Commissione.* Questo articolo può essere accolto se il Governo ci dà l'assicurazione che la sostituzione delle parole: « ogni trimestre » con le altre: « ogni semestre », che in esso si prevede, non pregiudica la prevista presentazione trimestrale della stima di cassa da parte del Ministro del tesoro, che è un'esigenza economica assolutamente inderogabile. Non possiamo assolutamente rinunciare a quel documento per cui, se la norma non ne intralcerà la presentazione e permetterà soltanto di snellire le procedure, il nostro parere sull'articolo sarà senz'altro favorevole.

T A R A B I N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* La norma non intralcia la presentazione trimestrale della stima di cassa da parte del Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

L'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diviene debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti.

Non sono tenuti a rendere il conto giudiziale, salva la deroga di cui al successivo articolo 74-*bis*, i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato ai quali per legge, per regolamento o con provvedimento amministrativo sia stato dato l'incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza dovute allo Stato o delle quali lo Stato diviene debitore, nonchè quelli che abbiano maneggio qualsiasi di denaro. Non sono altresì tenuti a rendere il conto giudiziale, salvo la deroga di cui al successivo articolo 74-*bis*, i dipendenti aventi debito di materie verso lo Stato o che ricevono da terzi materie delle quali lo Stato diviene debitore.

Nei casi di cui al precedente comma, i dipendenti presentano alle competenti Amministrazioni centrali o periferiche un conto amministrativo, corredato dei documenti di carico e scarico, per ciascuna gestione da essi condotta. Detti conti amministrativi sono sottoposti, entro il termine previsto dal comma successivo, al controllo amministrativo-contabile delle Ragionerie centrali, regionali o provinciali, secondo la competenza delle medesime in materia di controllo dei rendiconti resi dai funzionari delegati. Le suddette ragionerie, ove non abbiano nulla da osservare, trasmettono i conti amministrativi ai competenti uffici centrali o periferici della Corte dei conti per il riscontro, entro il termine di cui al penultimo comma del presente articolo.

I conti giudiziali sono presentati alle Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e a quelle da cui dipendono gli agenti di cui al successivo articolo 74-*bis*, che l'inoltrano per il controllo di rispettiva competenza alle Ragionerie centrali, regionali o provinciali dello Stato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti giudiziali ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.

La forma ed il contenuto dei conti amministrativi di cui al precedente terzo comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da registrare alla Corte dei conti ».

Dopo l'articolo 74 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 74-*bis*. — Sono tenuti a rendere il conto giudiziale, oltre gli agenti contabili che non abbiano un rapporto di impiego con lo Stato, coloro che di fatto si ingeriscono nelle gestioni di cui all'articolo precedente ».

« Art. 74-*ter*. — I conti amministrativi ed i conti giudiziali, di cui agli articoli precedenti, riconosciuti regolari dalla Corte dei conti, sono restituiti alla competente Ragioneria per il successivo inoltro alla rispettiva Amministrazione, che è tenuta a custodirli ».

A N D E R L I N I . Secondo me sarebbe opportuno sentire su questo articolo, in via diretta od indiretta, il parere della Corte dei conti. Mi rendo comunque perfettamente conto che, se la maggioranza è decisa — come sembra — ad approvare il provvedimento in questa seduta, la mia richiesta ha scarse probabilità di essere presa in esame.

Chiedo se è possibile aspettare due o tre giorni; altrimenti mi rassegno e mi asterrò su questo articolo.

P R E S I D E N T E . Le ricordo che siamo in sede di votazione degli articoli.

A N D E R L I N I . Vorrei allora che risultasse nel verbale la mia astensione.

B O L L I N I , *relatore alla Commissione.* Vorrei fare presente al collega Anderlini che abbiamo avuto il parere della 1ª Commissione: ciò significa che non abbiamo con questo disegno di legge toccato quelle che sono le attribuzioni costituzionali della Corte dei conti; abbiamo soltanto riordinato il sistema dei controlli legittimi. Il parere della Corte dei conti non si è potuto conoscere.

A N D E R L I N I . Non sto mettendo in discussione la costituzionalità di queste norme. Sto soltanto affermando che avremmo dovuto avere un minimo di contatti con la Corte dei conti; io non sono, ad esempio, sufficientemente preparato in questa materia. Non mi sento di approvare qualcosa che non conosco.

C A R O L L O . In gran parte queste norme risentono delle osservazioni fatte dalla Corte dei conti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

I giudizi sui conti giudiziali resi dagli agenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, salvo che non ne sia stata disposta, o non sia in corso, l'iscrizione al ruolo per il giudizio della competente sezione della Corte dei conti e sempre che non risultino pendenti nei riguardi degli agenti inchieste amministrative o giudiziarie per le gestioni cui i conti si riferiscono ovvero non si tratti di:

a) conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati resi dall'agente;

b) conti relativi all'ultima gestione dell'agente, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione a carico dell'agente e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;

d) conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico degli agenti, i cui conti siano stati già decisi;

e) conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

È approvato.

Art. 5.

L'estinzione del giudizio sui conti indicati dall'articolo precedente è dichiarata con provvedimento da adottarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dalla competente Sezione della Corte dei conti in Camera di consiglio, sentito il Procuratore generale.

Per l'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, la Sezione della Corte dei conti ha ampi poteri istruttori per il sollecito accertamento del procedimento giudiziale relativo ai conti nonchè per l'accertamento di inchieste amministrative o giudiziarie in corso, previa, se del caso, audizione personale dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Dichiarata l'estinzione del giudizio, i relativi conti sono restituiti alla competente Ragioneria per il successivo inoltro alla rispettiva Amministrazione.

B A C I C C H I . A mio avviso, è abbastanza pleonastico il secondo comma. Ritengo che sia errato dire: « ampi poteri istrut-

tori ». In un discorso o in una relazione questa espressione ha un senso; in un provvedimento invece non riesco ad immaginare che cosa possa significare. La Corte dei conti ha poteri istruttori? Se li ha, bisogna dire quali particolari poteri deve avere. Se il Governo insisterà nel mantenere l'attuale formulazione del secondo comma, non potrò far altro che astenermi.

BOLLINI, *relatore alla Commissione.* Per risolvere il problema, proporrei di sostituire la parola: « ampi » con le altre: « tutti i », e di aggiungere la parola: « necessari » dopo l'altra: « istruttori ».

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* È una formulazione tecnicamente più corretta. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Bollini.

ANDERLINI. Sono d'accordo con il collega Bacicchi: gli aggettivi non servono nella legislazione. Questi poteri sono però specificati alla fine del comma: « previa, se del caso, audizione personale dei rappresentanti delle amministrazioni interessate ». Si tratta di una novità; è un conferimento di poteri. Si possono convocare i rappresentanti delle amministrazioni interessate ed istruire quindi le pratiche. Sono favorevole, signor Presidente, alla formulazione proposta dal collega Bollini.

CAROLLO. Vorrei fare un'osservazione di carattere formale; ritengo che sia superfluo inserire la parola: « necessari ».

BOLLINI, *relatore alla Commissione.* Sono poteri necessari all'adempimento di quel compito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Bollini tendente a sostituire, nel secondo comma, la parola: « ampi » con le altre: « tutti i ».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore, tendente ad aggiungere nel secondo comma, dopo la parola: « istruttori », l'altra: « necessari ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Non è approvato.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modifiche agli articoli 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni introdotte e con l'avvertenza che, in conseguenza degli emendamenti approvati, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata.

È approvato.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT GIOVANNI BERTOLINI